



**SETTORE SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO
UFFICIO SCUOLA**

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di
Ristorazione Scolastica del Comune di Gallarate
1° settembre 2022 – 31 luglio 2025

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. *** del *****, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di ristorazione scolastica conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi per la Ristorazione Collettiva e Derrate Alimentari, di cui al Decreto 10 marzo 2020 (G.U. Serie Generale n. 90 del 4 aprile 2020) del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

I luoghi di svolgimento del servizio si trovano all'interno del Comune di Gallarate [codice ISTAT 012070] CIG 91956770B9

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Manuela Solinas.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati (1-2-3-4-5-6-7);
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara e relativi modelli (1-2-3-4-5-6-7-8-9a-9b-10-11-12);

La documentazione di gara è integralmente disponibile, consultabile e scaricabile dalla piattaforma SINTEL, accessibile dal sito <https://www.ariaspa.it>

2.2. CHIARIMENTI

Il concorrente può formulare quesiti entro il termine tassativo del _____. esclusivamente tramite comunicazioni di procedura in SINTEL. La stazione appaltante risponderà entro il termine del __/__/____, stesso mezzo. I quesiti e le relative risposte di interesse generale saranno pubblicati nella documentazione di gara in corso di procedura.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese in modalità telematica attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" disponibile nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

La presente procedura ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per gli utenti delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado, la produzione dei pasti per gli Asili nido comunali e dei pasti sociali.

I pasti saranno prodotti presso il centro cottura Comunale situato in Via Arno, n. 20, di proprietà dell'Ente per la preparazione dei cibi per le scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e dei pasti sociali; presso le cucine degli Asili Nido, per gli utenti iscritti al servizio Nido.

I pasti prodotti nel centro cottura verranno trasportati e somministrati presso i refettori/sedi indicati nel Capitolato.

Il numero dei pasti stimati per l'intera durata contrattuale è pari a n. 1.484.324.

Il numero delle merende stimate per l'intera durata contrattuale è pari a n. 51.000.

Il numero dei pasti sociali stimati per l'intera durata contrattuale è pari a n. 30.000.

Il numero dei pasti è puramente indicativo e non impegna l'A.C.; l'I.A. non potrà muovere nessuna pretesa per eventuali variazioni quantitative che giornalmente potranno verificarsi per qualsiasi causa.

Il prezzo unitario per pasto erogato posto a base di gara è previsto in € 4,85, oltre IVA nella misura di legge.

Il prezzo unitario per merenda erogata posto a base di gara è previsto in € 0,45, oltre IVA nella misura di legge.

L'importo complessivo del servizio è pari ad € 7.367.419,00 a base d'asta oltre iva, ripartiti come di seguito indicato:

descrizione	Importo soggetto a ribasso	Oneri per la sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO	TOTALE BASE D'ASTA
Importo per periodo contrattuale	7.352.275,76	15.143,24	7.367.419,00

Importo per ev. opzione di rinnovo	7.352.275,76	15.143,24	7.367.419,00
Importo per ev. opzione di proroga tecnica	1.470.455,15	3.028,65	1.473.483,80
Importo per ev. modifiche ex art. 106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 (opzione 20%)	1.470.455,15	3.028,65	1.473.483,80
Importo TOTALE	17.645.461,82	36.343,78	17.681.805,60

Ai sensi dell'art. 23 c. 16, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera stimati nel 47,3%, sulla base delle necessità organizzative in relazione alle esigenze del servizio ed al numero di pasti richiesti, tenuto conto del CCNL di riferimento, livello e monte ore annuo, valorizzato applicando le tariffe orarie previste dal DD n. 44 del 27.06.2019 "Determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da aziende del settore turismo – comparto ristorazione collettiva" per la Provincia di Varese.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di tre anni, decorrenti dal 01.09.2022 e sino al 31.07.2025.

4.2. OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli, per un periodo massimo di 6 mesi (o fino al termine dell'anno scolastico) e per un importo massimo di € 1.473.483,80. Tale importo è incluso nell'importo a base di gara di cui al paragrafo precedente, ai sensi dell'art. 35, co. 4 del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai sensi dell'art. 35 c. 4 del codice, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni, per un importo di € 7.367.419,00 al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per l'esecuzione di prestazioni straordinarie e/o supplementari (n. utenti e/o ore di servizio) che si rendessero all'occasione necessarie, provvedendo anche alla copertura dell'ulteriore spesa derivatene, nel rispetto dall'art. 106 comma 1, lett. A) fino ad un importo massimo del 20%. Il costo per tali prestazioni integrative sarà il medesimo stabilito in sede di gara.

4.3 REVISIONE PREZZI

I prezzi del pasto, a decorrere dal secondo anno di servizio saranno, a domanda, soggetti a revisione con riferimento alla differenza tra il dato programmato e quello effettivo dell'indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla partecipazione soggetti in forma singola o associata, a cui si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l'articolo 353 del Codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole [cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013]. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto [cfr.

Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013]. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione. Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici:

- per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016
- per i quali sussistono divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001.
- che non abbiano rispettato, al momento della presentazione dell'offerta, gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Il mancato rispetto dei protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per il settore merceologico di interesse, comporta l'esclusione dalla procedura e/o la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione ex lege del contratto

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) Per le cooperative sociali e loro consorzi, iscrizione all'albo regionale delle Cooperative/Consorti Sociali di tipo A), di cui all'art. 9 della legge 381/1991, oppure al registro prefettizio nel caso in cui la Regione, in cui ha sede la cooperativa, non abbia ancora istituito l'apposito albo.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- c) Iscrizione o presentazione della domanda di iscrizione nelle White List (sez. IX), ai sensi della L. 190/2020, art. 53 i-ter.

Nell'ipotesi di RTI il requisito deve essere posseduto da ciascuna raggruppata.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 266/2002 e per i quali non risulta concluso il periodo di emersione (art. 1-bis 383 del 8/1/2002 e s.m.i).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- d) Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario essere in possesso di un fatturato medio annuo specifico per la gestione di servizi di ristorazione scolastica per un importo non inferiore a € 2.000.000,00 realizzato negli ultimi tre (3) esercizi, precedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, per i quali sia stata depositata dichiarazione fiscalmente valida;

Tale requisito è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale, ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non fosse in grado di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- e) **Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2021 – 2020 - 2019) con esito positivo servizi di ristorazione scolastica per almeno 2.000 pasti giornalieri con modalità identiche al servizio previsto, ovvero linea trasportato fresco/caldo, per durata non inferiore a diciotto mesi. Il servizio dovrà aver interessato asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado (dovranno essere indicati: importi, date di esecuzione del servizio e destinatari dello stesso).

La comprova del requisito relativo ai servizi analoghi è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

N.B.: La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Ai sensi dell'allegato XVII, parte II, lettera a), punto ii, del Codice, al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza la stazione appaltante può prendere in considerazione un periodo più ampio degli ultimi tre anni.

- e) **Possesso di una valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore della ristorazione scolastica.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme all'originale del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante potrà accettare anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a) e b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. d)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. e)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dalle norme cogenti in vigore al momento della pubblicazione della gara.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D del DGUE.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. Sono escluse dal ricorso al subappalto le fasi della produzione dei pasti, distribuzione, riordino e riassetto dei locali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% del prezzo base dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 73.674,19, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria comunale;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*”;
- 4) avere validità di 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- quale documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- quale copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005), ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che la stessa abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso il Centro cottura comunale e presso i refettori è facoltativo e può essere fatta richiesta di sopralluogo anche parziale.

A disposizione dell'operatore economico, al fine di disporre degli elementi necessari per la predisposizione dell'offerta, la Stazione Appaltante mette a disposizione:

- Inventari delle attrezzature (All. 9a e 9b);
- Elenco dei Video del Centro Cottura e dei refettori, oggetto dell'appalto (All. 10 – n. 24 video); sarà possibile, inviando una richiesta tramite la funzione comunicazioni di procedura di sintel, chiedere l'invio dei video;
- Planimetrie dei refettori e del Centro cottura (All. 11- n. 25 planimetrie);

Il sopralluogo potrà essere effettuato previa apposita richiesta di prenotazione scritta da inoltrarsi tramite l'apposita funzionalità "comunicazioni di procedura" in SINTEL, entro il termine tassativo del __/__/__, indicante la ragione sociale, l'indirizzo, i numeri di telefono e di fax, indirizzo mail dell'impresa ed il nominativo dell'incaricato che effettuerà la visita.

Entro il termine di tre giorni dalla ricezione della richiesta, il committente comunicherà data e luogo del sopralluogo, tramite l'apposita funzionalità "comunicazioni di procedura" in SINTEL.

Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente il legale rappresentante o uno dei responsabili tecnici dell'impresa, la cui qualità o qualifica dovranno essere dimostrate in sede di sopralluogo mediante la produzione di idonea documentazione (certificato CCIAA, estratti da atti societari, attestazione della qualifica di responsabile tecnico a firma del legale rappresentante dell'impresa).

Al sopralluogo potrà inoltre essere ammesso anche un delegato del legale rappresentante, unico per ciascuna impresa partecipante, munito di idonea delega da presentare in occasione del sopralluogo.

I sopralluoghi saranno effettuati prevalentemente nelle giornate di lunedì e mercoledì, indicativamente dalle ore 15 alle ore 18.

La stazione appaltante rilascia, a chi ne farà richiesta, attestazione di avvenuto sopralluogo.

L'operatore economico che non richiede il sopralluogo svincola l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia rivalsa per mancata conoscenza dello stato di fatto dei luoghi e delle attrezzature oggetto del servizio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **escluderà** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse in formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL, entro il termine di scadenza delle ore ____ del _____. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa
- una busta tecnica, contenente l'offerta tecnica
- una busta telematica contenente l'offerta economica

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata sempre attraverso SINTEL.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporterà l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

È in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, con tutte le relative conseguenze a seconda dei casi.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema.

I concorrenti esonerano la stazione appaltante e ARIA da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il SINTEL e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

Il Concorrente debitamente registrato in SINTEL accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, accedendo al sito internet, all'indirizzo <https://www.ariaspa.it>. Nell'apposito campo "Documentazione amministrativa" presente sulla piattaforma SINTEL, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

- 1) D.G.U.E., attestante il possesso dei requisiti generali e speciali. Il DGUE dovrà essere compilato utilizzando il Mod. 1 e nel rispetto di quanto previsto nelle Linee Guida per la compilazione del formulario di DGUE approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in GU n. 170 del 22/07/2016.
- 2) Dichiarazione integrativa al DGUE contenente tutte le dichiarazioni indicate nel modello "Dichiarazione integrativa al DGUE" allegato 2 in piattaforma SINTEL dalla stazione appaltante.

Il DGUE e la dichiarazione integrativa devono essere prestati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La dichiarazione deve essere resa relativamente a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, firmata digitalmente dagli stessi oppure, in alternativa, qualora i diversi soggetti siano sprovvisti di firma digitale, firmata analogicamente dagli stessi, corredata da copia del documento di identità, acquisita digitalmente e allegata in piattaforma firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa per attestazione di copia conforme.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- 3) Dichiarazione assetto partecipativo, preferibilmente su modello dell'ente (MOD_3_ASSETTO_PARTECIPATIVO)
- 4) Progetto di assorbimento del personale attualmente impiegato nell'esecuzione del servizio, in ragione dell'applicazione dell'art 50 del Codice nonché di quanto disposto dalle Linee Guida n. 13 di ANAC.
- 5) Ricevuta di versamento del contributo all'ANAC;
- 6) Patto di Integrità sottoscritto per rintegrale accettazione;
- 7) Documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria ex art. 93 del D.lgs. 50/16 per l'importo di € 73.674,19, pari all'1% dell'importo del contratto, con validità di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, con allegata dichiarazione concernente l'impegno del fideiussore di cui all'art. 93 c. 8 del codice. Le microimprese, le piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dai medesimi soggetti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione con l'impegno di prestare la cauzione definitiva. L'importo della garanzia è ridotto nei casi e nei modi previsti dall'art. 93 c. 7 del D.lgs. 50/2016. In particolare, si segnala che l'importo della garanzia è riducibile del 50% nel caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia è altresì riducibile del 50% nel caso in cui l'offerente sia una microimpresa, piccola impresa o media impresa (tale riduzione non è cumulabile con la prima riduzione sopraindicata). Ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. aa) del D.lgs. 50/2016, in ottemperanza alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, valgono le seguenti definizioni:
 - medie imprese: le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

- piccole imprese: le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- microimprese: le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Documentazione amministrativa ulteriore per i soggetti associati:

Per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura/lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (MOD_4_RTI/ConSORZI ordinari/GEIE già costituiti)

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura/lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (MOD_4_RTI/ConSORZI ordinari/GEIE già costituiti)

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante (MOD_5_RTI_ConSORZI ordinari_GEIE non ancora costituiti):
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura/lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre (MOD 6_rete)
- dichiarazione che indichi le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (MOD 6_rete)

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (MOD 6_rete)

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio/fornitura/lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e/o funzioni di capogruppo (MOD 6_rete);
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei (MOD 6_rete);
 - c. le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (MOD 6_rete)

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

In applicazione dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Note sulla presentazione della documentazione amministrativa

Le dichiarazioni e i documenti di cui al presente paragrafo dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La documentazione di cui ai punti precedenti è da redigersi sui modelli allegati al presente disciplinare. In alternativa possono essere prodotti i documenti in originale o copia autentica, in corso di validità.

Il concorrente viene escluso nel caso in cui la busta amministrativa contenga elementi economici.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

Nell'apposito campo "Documentazione tecnica" presente sulla piattaforma SINTEL il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la propria offerta tecnica, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

1. Il progetto tecnico esecutivo, composto da non più di 20 facciate formato A4 in carattere Arial – dimensione del carattere 11, interlinea singola; saranno valutati solo gli allegati relativi al criterio di valutazione 9.2. Il progetto tecnico dovrà essere impostato in modo da consentire l'immediata identificazione e corrispondenza tra i criteri di valutazione e offerta del concorrente di cui al successivo paragrafo 17.1.
2. Dichiarazione di segretezza dei contenuti dell'offerta tecnica (MOD. 7), secondo le modalità indicate nel successivo par. 21.

La documentazione di cui al presente paragrafo dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante oppure da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura.

Le offerte che presentassero l'offerta tecnica priva della sottoscrizione digitale verranno escluse, senza facoltà di soccorso istruttorio.

Dall'offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

All'interno della Busta Economica Telematica presente in piattaforma SINTEL, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, compilando gli appositi campi di offerta economica presenti a sistema, come segue:

- Nel campo "offerta economica" il concorrente dovrà indicare la propria offerta economica; I punteggi economici vengono attribuiti con la formula al **Prezzo Minimo** presente in SINTEL e descritta nel manuale "formule di calcolo punteggio economico", al quale si rinvia.

- Nel campo di sistema “di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico”, il concorrente dovrà indicare, pena l’esclusione automatica senza facoltà di applicazione del soccorso istruttorio, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, compresi nell’Offerta. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
- Nel campo di sistema "di cui costi del personale", il concorrente dovrà indicare, pena l’esclusione automatica senza facoltà di applicazione del soccorso istruttorio, la stima dei costi della manodopera per il triennio contrattuale, compresi nell’Offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Concorrente dovrà inoltre allegare il Mod. 8 – Dettaglio Offerta economica, da caricare nell’apposito campo, sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante.

17. MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA E INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 3 del Codice. e con verifica della congruità dell’offerta. La soglia di anomalia sarà individuata con applicazione dell’art. 97 comma 3 del codice. Non si applicherà il calcolo dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 c.3, se il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a tre.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 c. 6 ultimo capoverso del D.lgs. 50/16.

In caso di offerte anomale, il RUP effettuerà la verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/16, con il supporto della commissione giudicatrice, che si esprime in seduta riservata.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi

quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI D	MAX PUNTI Q	MAX PUNTI T
1	Modalità di organizzazione del Servizio	1.1	Gestione e risoluzione delle emergenze (art.35 capitolato) Il punteggio verrà attribuito discrezionalmente in base alla capacità di garantire la puntuale rilevazione delle emergenze e la loro immediata risoluzione.	2		
		1.2	Monte ore complessivo settimanale del personale impiegato nei refettori, con eventuali migliorie rispetto agli indici del capitolato (inserire il dettaglio giornaliero e il totale settimanale). Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: $PA = P_{max} * (PR_{iesimo} / PR_{max})$ Ove: PA= punteggio assegnato Pmax = 4 Pr-iesimo = numero di ore settimanali garantite in sede di offerta tecnica dal singolo concorrente PRmax = numero di ore settimanali più elevato presentato in sede di offerta		4	
2	Modalità di gestione del personale	2.1	Strategie per il contenimento del turn-over (ad esempio l’assunzione a tempo indeterminato, l’esclusione della qualifica di socio al personale dipendente, eventuali premialità previste, ecc.) Il punteggio verrà attribuito discrezionalmente in base alla capacità di garantire strategie innovative che permettano la riduzione del turn-over.	1		
		2.2	Sistemi di certificazione della presenza del personale	1		

			Il punteggio verrà attribuito discrezionalmente in base alla capacità di descrivere puntualmente le modalità di certificazione della presenza del personale.																					
		2.3	Ulteriore formazione specialistica oltre i percorsi formativi obbligatori per adempimenti di legge o contrattuali; si chiede di indicare il numero di ore aggiuntive e le materie oggetto di formazione. Il punteggio verrà attribuito discrezionalmente in base alle tematiche oggetto di formazione.	2																				
3	Soluzioni migliorative delle derrate alimentari	3.1	Prodotti BIO Fornitura integrativa fino al 100% del volume e ogni qualvolta previsti dal menu di materie prime di origine biologica impiegate nella produzione dei pasti in conformità delle disposizioni di cui Allegato 2, e nello specifico di: <table> <tr> <th>Tipologia Derrata</th> <th>Punteggio Attribuito</th> </tr> <tr> <td>Verdura e Ortaggi</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Frutta</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Uova fresche e/o pastorizzate</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Latte</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Yogurt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pasta</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Riso</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pane</td> <td>1</td> </tr> </table>	Tipologia Derrata	Punteggio Attribuito	Verdura e Ortaggi	2	Frutta	2	Uova fresche e/o pastorizzate	1	Latte	1	Yogurt	1	Pasta	1	Riso	1	Pane	1			10
Tipologia Derrata	Punteggio Attribuito																							
Verdura e Ortaggi	2																							
Frutta	2																							
Uova fresche e/o pastorizzate	1																							
Latte	1																							
Yogurt	1																							
Pasta	1																							
Riso	1																							
Pane	1																							
		3.2	Prodotti locali Per prodotto locale si deve intendere l'alimento tal quale o il prodotto trasformato, dalle materie prime caratterizzanti al prodotto finito, (es. yogurt - materia prima: latte) il cui ciclo di produzione/trasformazione avviene in un raggio di 100 km dalla sede del Comune di Gallarate – Via Verdi n. 2 – 21013 Gallarate.			6																		

			Possono essere offerti le seguenti tipologie di prodotti: a. Prodotti convenzionali locali b. Prodotti biologici locali Verranno attribuiti i seguenti punteggi: - n. 2 punti per ogni prodotto locale offerto complessivamente per tutte le tipologie di menù per un massimo di sei punti. In merito si ricorda che non può essere modificata la frequenza delle preparazioni gastronomiche/alimenti prevista dalla Specifica tecnica relativa ai menù (allegato n.4 AL CSO) e che i prodotti che sostituiscono quelli presenti nel menu, devono essere scritti in rosso sul menù medesimo e devono essere omologhi ai prodotti sostituiti e per tutta la durata del menù.			
4	Interventi Migliorativi delle cucine dei 4 Nidi Comunali	4.1	Fornitura, installazione e messa in opera di nuovi Piani di Cottura per ogni Nido con le seguenti specifiche tecniche: Cucina a Gas CC76G - Piano di Cottura in Acciaio Inox AISI 304 - Struttura in Acciaio Inox AISI 430, maniglia, piedi e Vano armadiato. N° 6/8 Fuochi.			5
		4.2	Fornitura n. 1 Robot multifunzione per ogni asilo Nido (tot. 4 Robot)			0,5
		4.3	Fornitura completa di stoviglie (posateria, piatti, bicchieri) secondo le caratteristiche indicate nelle tabelle merceologiche (sezione no food) secondo la seguente capienza media di utenti: - 60 Nido Villoresi - 60 Nido Sciaré - 15 Nido Moriggia - 30 Nido Cajello Il punteggio verrà attribuito discrezionalmente in base alla funzionalità dei prodotti offerti	2		
		4.4	Utensili per la cucina funzionali al servizio secondo le caratteristiche indicate nelle tabelle merceologiche.	0,5		

			Il punteggio verrà attribuito discrezionalmente in base alla funzionalità dei prodotti offerti.			
5	Interventi Migliorativi c/o i refettori scolastici	5.1	Fornitura completa per tutti i refettori della scuola primaria e scuole secondarie di primo grado di: - piatti piani e fondi in melanina - bicchieri di vetro - posate (forchetta, coltello, cucchiaio, cucchiaino) - coltello munito di lama con seghetto per insegnanti secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato 2. Verranno assegnati quattro punti T a chi offrirà la fornitura. Verrà assegnato un punto discrezionalmente in base alla funzionalità dei prodotti offerti	1		4
		5.2	Fornitura completa per tutti i refettori delle scuole dell'infanzia di: - piatti piani e fondi in melanina - bicchieri in vetro - posate (forchetta, coltello, cucchiaio, cucchiaino) - coltello munito di lama con seghetto per insegnanti secondo le caratteristiche di cui all'allegato 2. Verranno assegnati due punti T a chi offrirà la fornitura. Verrà assegnato un punto discrezionalmente in base all'estetica e funzionalità originalità dei prodotti offerti.	1		2
		5.3	Utensili per la distribuzione per l'esecuzione del servizio come richiesto dal Capitolato speciale d'oneri e relativi allegati. Il punteggio verrà attribuito discrezionalmente in base alla funzionalità e alla ricaduta qualitative del servizio	1		
6	Modalità di Gestione rifiuti	6.1	Descrizione di interventi per la gestione dei rifiuti in ciascun plesso scolastico in relazione alle regole vigenti in materia di smaltimento rifiuti sul territorio comunale. A titolo esemplificativo saranno valutati le operazioni di allontanamento dei rifiuti dai refettori, i mezzi utilizzati per il collocamento in sicurezza degli stessi, ecc.	2		

			Il punteggio verrà attribuito discrezionalmente in base all'efficacia delle soluzioni adottate e alla ricaduta qualitativa sul servizio			
7	Proposte migliorative del servizio	7.1	Varianti proposte in caso di emergenza sanitaria o di altro genere. Nello specifico si chiede di dettagliare i seguenti aspetti: - Rapporto addetti/utenti; - Operazioni di sanificazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal capitolato; - Modalità di gestione del servizio di distribuzione; - Dettaglio menù di emergenza; Il punteggio verrà attribuito discrezionalmente in base all'efficacia/efficienza delle soluzioni proposte e alla ricaduta qualitativa sul servizio	4		
8	Interventi migliorativi c/o il centro cottura	8.1	Interventi migliorativi su strutture, impianti e attrezzature (con particolare riferimento alla zona lavaggio presso il centro cottura) Il punteggio verrà attribuito discrezionalmente in base alle caratteristiche della proposta e alla ricaduta qualitativa sul servizio	6		
9	Soluzioni migliorative riguardanti i Menù	9.1	Progetti relativi all'incentivazione al consumo di frutta e verdura. Il punteggio verrà attribuito discrezionalmente in base alle caratteristiche della proposta	3		
		9.2	Formulazione di menù alternativi ai menù ordinari di cui all'allegato 4, per le seguenti specifiche: - Menù senza carne; - Menù senza maiale; - Menù senza carne e pesce; - Menù per celiaci; - Menù per allergia uovo; - Menù per allergia al latte e intolleranza al lattosio;	8		

			Il punteggio verrà attribuito discrezionalmente in base alle caratteristiche delle proposte ed alla ricaduta positiva sul servizio			
		9.3	Progetto GREEN per la tutela dell'ambiente e la gestione delle eccedenze come previsto all'art. 48 del CSO Il punteggio verrà attribuito discrezionalmente in base alla efficacia/efficienza delle proposte e alla ricaduta positiva sull'ambiente	2		
			COERENZA COMPLESSIVA DELL'OFFERTA TECNICA Sarà valutata la chiarezza, la coerenza e la puntualità dell'offerta tecnica nel suo insieme in relazione a tutte le attività prescritte dal Capitolato.	2		
TOTALE				38,5	4	27,5

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 PUNTI per punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, secondo la seguente tabella:

Coefficiente 1,00	GIUDIZIO: Ottimo L'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante.
Coefficiente 0,90	GIUDIZIO: Distinto L'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito.
Coefficiente 0,80	GIUDIZIO: Buono L'elemento valutato è ritenuto significativo e completo.
Coefficiente 0,70	GIUDIZIO: Discreto L'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo.
Coefficiente 0,60	GIUDIZIO: Sufficiente L'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti.
Coefficiente 0,50	GIUDIZIO: Non adeguato

	L'elemento valutato è ritenuto parziale.
Coefficiente 0,40	GIUDIZIO: Scarso L'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario.
Coefficiente 0,30	GIUDIZIO: Insufficiente L'elemento valutato è ritenuto incompleto.
Coefficiente 0,20	GIUDIZIO: Gravemente insufficiente L'elemento valutato è ritenuto non rispondente.
Coefficiente 0,10	GIUDIZIO: Non appropriato L'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto.
Coefficiente 0,00	GIUDIZIO: non trattato

Successivamente la Commissione procederà a calcolare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un punteggio sulla base della formula matematica indicata.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

17.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economica avverrà assegnando un punteggio di trenta/centesimi alla migliore offerta ed attribuendo poi un punteggio proporzionale alle offerte successive secondo la seguente formula: offerta minima x 30 / offerta = punteggio di valutazione economica.

La Commissione procederà alla somma dei punteggi espressi per il progetto tecnico e per l'offerta economica ai sensi del presente articolo e l'aggiudicazione avverrà pertanto a favore dell'aggiudicatario che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.

A parità di indice complessivo di valutazione dell'offerta si proporrà l'aggiudicazione a favore dell'offerente che avrà ottenuto il miglior indice di valutazione tecnica.

Nell'ipotesi di ulteriore parità, si procederà – previa convocazione degli offerenti risultati a pari merito - al sorteggio in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

18. OPERAZIONI DI GARA

Successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante nominerà la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 1 lett. c) del DL 32/19, conv. in L. 55/19. La nomina avverrà tenendo conto dei requisiti di professionalità e competenza dei commissari.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso una sala pubblica della stazione appaltante con sede in _____ il giorno _____, alle ore _____, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, previa comunicazione ai soggetti partecipanti, tramite comunicazione di procedura che sarà inviata con anticipo di almeno un giorno. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede e saranno comunicate ai concorrenti a mezzo comunicazioni di procedura almeno un giorno lavorativo precedente la data fissata. La partecipazione in seduta pubblica è consentita altresì utilizzando collegamento da remoto con la piattaforma meet. I soggetti interessati a partecipare da remoto devono farne espressa richiesta tramite comunicazioni di procedura entro il termine di scadenza delle offerte, indicando l'indirizzo mail del titolare/legale rappresentante o suo delegato/procuratore, che parteciperà alla seduta da remoto da invitare al collegamento in diretta, inviando l'eventuale delega/procura.

Durante la prima seduta pubblica, il seggio di gara, composto dal RUP e da un testimone con funzioni di segretario verbalizzante, procederà tramite accesso a SINTEL alla verifica delle offerte pervenute in piattaforma, alla verifica della firma digitale tramite apposita funzionalità in procedura, alla successiva apertura della BUSTA AMMINISTRATIVA TELEMATICA, e, una volta aperta, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata. Nella medesima seduta pubblica di gara, ovvero in una successiva seduta di gara, qualora le offerte fossero troppo numerose per poter essere analizzate nel corso di un'unica seduta o fosse necessario attivare il potere di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, si procederà all'ammissione e/o all'esclusione delle offerte pervenute.

In successiva seduta pubblica di gara, la commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste tecniche telematiche dei partecipanti ammessi, al fine di verificare la completezza delle stesse e al rinvio delle operazioni di gara a successiva seduta tecnica riservata per la valutazione delle offerte tecniche. In una o più sedute riservate, la commissione di gara procederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate e all'attribuzione dei punteggi, attenendosi ai criteri di cui al paragrafo 17.1.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice procederà alla declamazione dei punteggi tecnici assegnati e all'apertura delle buste economiche telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.

Qualora la commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà a segnalare il fatto al RUP per l'esclusione dei concorrenti che le hanno presentate.

All'esito della valutazione delle offerte economiche, la commissione giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria di gara, procedendo, successivamente, alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La verifica è effettuata secondo le modalità previste dall'art. 97 del codice, ad opera del RUP, che può richiedere il supporto della commissione giudicatrice, che si esprimerà, se richiesta, in seduta riservata.

Nella seduta pubblica economica, qualora non vi fossero offerte anomale, la commissione giudicatrice, oppure, al termine della verifica dell'anomalia dell'offerta, il RUP, procede alla proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante, dichiarando l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue o, in caso contrario, dichiarandone la congruità.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Servizi – selezionare l'oggetto della presente gara) la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

La commissione giudicatrice individuerà le offerte anormalmente basse con le modalità di seguito indicate:

- a) si considerano anomale quelle offerte nelle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice.
- b) nel caso, invece, in cui ci fossero meno di tre offerte ammesse, non è applicabile l'art. 97 c. 3 del codice, ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal DL 32/19, conv. in L. 55/19 e si procede ai sensi dell'art. 97, comma 6 ultimo capoverso, del Codice.

La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 88, comma 7, avviene attraverso la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
- b) La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse fino ad un massimo di 5 (cinque) offerte risultate anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) richiedendo per iscritto tramite comunicazioni di procedura in piattaforma SINTEL all'offerente di presentare l'analisi dei prezzi e le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- d) il RUP assegna all'offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni al protocollo della stazione appaltante;
- e) il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;

- f) all'offerente è assegnato un termine perentorio di minimo 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione delle precisazioni, in forma scritta, tramite comunicazioni di procedura in SINTEL oppure, in caso di impossibilità di caricare tutta la documentazione in SINTEL per eccessivo peso dei file, al protocollo dell'ente, informandone il RUP tramite comunicazioni di procedura in SINTEL;
- g) la commissione giudicatrice, in supporto al RUP, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite e il RUP si esprime in via definitiva sull'anomalia dell'offerta;
- h) prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- i) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- j) la stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano, nel complesso, inaffidabili, e procede all'aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.

21. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti, il diniego e il differimento dell'accesso è disciplinato dall'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dagli articoli 5 e 5 bis del D.lgs. 33/2013.

- a) Qualora il concorrente ritenga che la propria Offerta Tecnica contenga informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, lo stesso dovrà produrre, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale e le ulteriori modalità di cui alle "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel", dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale dovranno essere indicati:
 - circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della documentazione tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;
 - per ciascuna partizione evidenziata, l'istituto giuridico che si ritiene posto a tutela della parte menzionata (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.)

La dichiarazione dovrà essere caricata nella piattaforma telematica SINTEL, nell'apposito spazio previsto, in ottemperanza a quanto in merito specificamente disposto dalla lex specialis di gara.

- b) In caso di offerta anormalmente bassa e di avvio per procedimento di verifica ai sensi dell'art. 97 del Codice, le giustificazioni dell'Offerta, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, se presenti, dovranno essere corredate dalla dichiarazione di riservatezza resa e strutturata secondo la forma e le modalità prima descritte;

Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di riservatezza saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti.

Si precisa che le modalità di dichiarazione di riservatezza sopra esposte integrano l'art. 53 del Codice e, pertanto, sostituiscono la richiesta in contraddittorio per la presentazione di eventuale opposizione alla

divulgazione delle informazioni in relazione all'offerta ed alle giustificazioni presentate nella presente procedura di gara.

Pertanto, qualora la dichiarazione di secretazione non sia presentata o contenga indicazioni prive delle specificazioni sopra richieste o sia carente di comprovata e idonea motivazione, la Stazione Appaltante consentirà gli accessi richiesti alla documentazione integrale, senza nulla richiedere ulteriormente e senza avviare il procedimento contraddittorio previsto dall'art. 3 del DPR 184/2006. Ciò anche allo scopo di assicurare tempestività all'evasione delle istanze di accesso.

Con riferimento alla dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 richiesta, corre l'obbligo segnalare che la stessa viene resa dal dichiarante nella consapevolezza di quanto disposto dagli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000. Con specifico riferimento all'art. 76 citato si ricorda che "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte."

Premesso quanto sopra esposto, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la/le dichiarazione/i di secretazione ai fini dell'accesso agli atti, dovrà/dovranno essere sottoscritta/e con firma digitale - secondo le modalità di cui alle "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):

- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), D.lgs. n. 50/2016, costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui al comma 2, lettera e) di cui all'art 45 del D.lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 D.lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

Si precisa che l'eventuale richiesta di accesso agli atti dovrà pervenire alla Stazione Appaltante tramite la pec protocollo@pec.comune.gallarate.va.it, ad avvenuta informazione del provvedimento di aggiudicazione che verrà notificato a tutti gli operatori economici partecipanti ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice e trasmessa con apposita comunicazione mediante la funzionalità "comunicazioni" della Piattaforma Sintel.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Busto Arsizio rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

23. ALTRE DISPOSIZIONI REGOLANTI L'APPALTO

La normativa di riferimento è la seguente: D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, come modificato dal DL 77/2021, conv. con L. 108/2021, D.lgs. 50/2016, Linee Guida ANAC n. 4 del 26/10/2016, per quanto compatibili con il DL 32/2019, conv. n L. 55/19;

In caso di parità fra i ribassi offerti, si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Le dichiarazioni rilasciate ex art. 46 e 47 DPR.445/2000 saranno sottoposte ai controlli previsti dall'art.71 del DPR citato.

Tutte le comunicazioni inerenti al presente appalto, i quesiti delle imprese e le relative risposte dovranno transitare tramite le "Comunicazioni" presenti nella procedura in piattaforma SINTEL. Non sarà dato seguito a richieste di chiarimenti o quesiti pervenuti con modalità diverse da "Comunicazioni". Sono comprese tutte le comunicazioni obbligatorie per legge, che saranno trasmesse agli interessati tramite la funzionalità "Comunicazioni" presente nella procedura in piattaforma SINTEL, ove la stazione appaltante e i partecipanti hanno eletto domicilio legale. La stazione appaltante può sempre procedere tramite PEC.

Il risultato della procedura in oggetto e l'aggiudicazione saranno resi noti tramite la piattaforma SINTEL;

La cessione del contratto è vietata all'Impresa aggiudicataria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il servizio potrà essere consegnato, sotto riserva di Legge all'aggiudicatario definitivo, che dovrà dare immediato corso allo stesso.

IL Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Manuela Solinas.

24. STIPULA DEL CONTRATTO

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato **nell'allegato "12: elenco Personale"**.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in applicazione degli artt. da 12 a 15 e 22 del regolamento dell'unione Europea n. 679/2016, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del D.lgs. n. 101/2018, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Gallarate – Via Verdi, 2 – 21013 Gallarate (VA) – posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – tel. 0331.754111.

Il Responsabile protezione dati personali è contattabile alla mail ordinaria responsabilepd@comune.gallarate.va.it.

I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune di Gallarate anche su richiesta dell'interessato/a e/o di terzi e nell'ambito delle previsioni normative che disciplinano l'attività comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di Gallarate e gli altri soggetti, di norma operanti sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l'attività per la quale i dati sono trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che disciplinano l'attività per la quale i dati sono trattati. L'interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un'autorità di controllo. La comunicazione dei dati personali è obbligo legale/contrattuale/requisito necessario in assenza del quale è preclusa l'attivazione e/o prosecuzione del relativo procedimento.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine all'operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.